



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO –GUARDIA COSTIERA
MARATEA**

ORDINANZA N° 47/2015

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea,

VISTO il dp. 41664/obs in data 18.09.1963 dello Stato Maggiore della Marina;

VISTO l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina;

VISTO il dp. prot. 82/021765/II in data 05.04.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

RITENUTO necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

ARTICOLO 1

Chiunque rinvenga lungo gli arenili o nelle acque ricadenti nel Circondario Marittimo di Maratea ordigni bellici ovvero oggetti la cui natura, forma o dimensioni possa indurre a ritenere che si tratti di un ordigno, è tenuto ad informare immediatamente questa Autorità Marittima ovvero la più vicina stazione dell'Arma dei Carabinieri, del posto di Pubblica Sicurezza o del Comando della Polizia Locale.

ARTICOLO 2

Qualora nel caso di immersione e/o lavori subacquei venissero rinvenuti ordigni bellici o presunti tali, il ritrovatore deve immediatamente comunicare il luogo dell'avvistamento all'Autorità Marittima, nonché segnalare lo stesso in modo da consentire l'individuazione da parte del personale preposto al brillamento/rimozione.

ARTICOLO 3

Nel caso in cui venga avvistato un presunto ordigno bellico alla deriva, il Comandante dell'unità che ha eseguito l'avvistamento è tenuto ad informare via radio a mezzo VHF/FM Ch.16 l'Autorità Marittima; lo stesso rimarrà nella zona dell'avvistamento, mantenendosi a distanza di sicurezza, fino all'arrivo di un mezzo dell'Ufficio Circondariale Marittimo, che provvederà a porre in essere gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 4

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda un ordigno bellico impigliato nella rete, non ancora issata a bordo, deve adagiare delicatamente la rete sul fondo segnalandola con apposito gavitello ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima, e comunque astenersi da qualsiasi iniziativa, senza la preventiva comunicazione a questa Autorità Marittima.

ARTICOLO 5

Nel caso in cui un Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico nella propria rete da pesca, già issata a bordo ma non ancora aperta deve:

- immobilizzare prontamente la rete in modo da mantenere fermo l'ordigno;
- evitare che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione;

- in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima.

L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione di questo Comando.

ARTICOLO 6

Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio intraveda la presenza di un ordigno bellico fuoriuscito dalla propria rete da pesca e stazionario sul ponte di poppa deve:

- impedire il rotolamento bloccandolo con oggetti di legno o plastica o con degli stracci umidi evitando, altresì, che venga a contatto con fonti di calore o vibrazione;
- in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente verso lo stesso un getto d'acqua continuo a bassa pressione.

In entrambi i casi il motopeschereccio dovrà avvicinarsi alla costa informando immediatamente l'Autorità Marittima.

L'unità non potrà entrare in porto senza la preventiva autorizzazione di questo Comando.

ARTICOLO 7

In ogni caso in cui un ordigno dovesse essere tutto a bordo il Comandante del motopeschereccio è tenuto al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni di sicurezza :

- avvertire immediatamente l'Autorità Marittima via radio VHF/FM – CH 16 – o tramite telefono al Numero Blu d'Emergenza 1530, segnalando la propria posizione o l'eventuale presenza di altri motopesca in zona;
- informare le navi e/o i motopescherecci eventualmente presenti nelle vicinanze comunicando la propria posizione;
- non maneggiare in alcun modo l'ordigno, nè tentare di scrostarlo o comunque pulirlo allo scopo di identificare il tipo;
- non fare alcuna azione tesa a disfarsi definitivamente dell'ordigno.

ARTICOLO 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

ARTICOLO 9

L'ordinanza 18/2010 del 03 maggio 2010 di questo Comando è abrogata.

ARTICOLO 10

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Maratea, 16/11/2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo LABELLA

